

# PROCEDURA 11 GESTIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE

## INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
5. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
  - a) *gestione e raccolta dei rifiuti*
  - b) *certificazioni analisi di rifiuti*
  - c) *rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi*
  - d) *spedizione di rifiuti transfrontaliera*
  - e) *emissioni in atmosfera*
  - f) *specie animali e vegetali selvatiche protette e habitat all'interno di un sito protetto*
  - g) *acque reflue industriali*
6. DISPOSIZIONI FINALI

### **1. Obiettivi**

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare protocolli di prevenzione in relazione alla Gestione della Tutela dell'Ambiente al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la presente procedura intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata all'appendice normativa di parte speciale del presente MOG231):


- art. 192 D.Lgs. 152/2006 – divieto di abbandono
- reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/01).

La presente procedura è altresì volta a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra, limitatamente alle ipotesi punite a titolo di dolo.

### **2. Destinatari**

La presente procedura, finalizzata alla prevenzione dei reati pocanzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore della società, intervengono nella gestione della tutela ambientale. In particolare:

- ✓ Amministratore Unico - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08
- ✓ Procuratore – Responsabile operativo

	22.06.2022	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2021-2022/00	Pag. 2 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 <b>TUTELA DELL'AMBIENTE</b>

- ✓ Personale Organizzazione Sistemi - Servizi Generali di API (SERVICE)
- ✓ Personale Organizzazione Sistemi - Sistemi informativi di API (SERVICE)

### 3. Processi aziendali coinvolti

I Destinatari della presente procedura, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati pocanzi menzionati, partecipano alla gestione della tutela dell'ambiente principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- gestione dei processi in materia ambientale.

### 4. Documentazione integrativa

La presente procedura richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione:

- Statuto
- Codice Etico
- Sistema di governance
- Contratto di service
- Istruzioni tecniche interne del Sistema di Gestione Integrato (ISO 9001 – ISO 50001), con particolare - ma non esclusivo - riferimento a:
  - IT.06.9 - Gestione rifiuti prodotti
- Altre procedure del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:
  - procedura 1 (gestione dei rapporti con l'odv) per quanto attiene ai flussi informativi e alle segnalazioni verso l'odv;
  - procedura 7 (anticorruzione e gestione dei rapporti con le pp.aa. e i privati) per quanto attiene ai rapporti con i soggetti pubblici;
  - procedura 13 (gestione dei rapporti di service) per quanto attiene ai servizi di cui la società usufruisce in forza di contratto di service.


### 5. Protocolli di prevenzione

Si precisa che la società ha contrattualmente demandato ad API una serie di servizi come da contratto agli atti della società, cui si rimanda nella sua formulazione attuale e nelle sue eventuali successive modifiche (di cui l'OdV deve essere tempestivamente informato), tra i quali:

- i servizi generali.

Al fine di consentire un efficace controllo sui rapporti di service, APE adotta MOG231 specularmente a quello di API, agevolando la confrontabilità e l'omogeneità delle procedure.

API, nello svolgimento dei suddetti servizi a favore di APE, è tenuta a rispettare la speculare procedura 11 (Gestione della tutela dell'ambiente) del proprio MOG231, unitamente agli eventuali ulteriori presidi previsti nel presente MOG 231.

	22.06.2022	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2021-2022/00	Pag. 3 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 <b>TUTELA DELL'AMBIENTE</b>

I rapporti di service tra APE e API sono regolati nell'apposita procedura (proc. 13) del presente MOG 231, cui si fa rinvio.

\*\*\*

La Società opera nel rispetto dell'ambiente (comprendendosi in detto termine l'aria, l'acqua, il suolo, il sottosuolo, un ecosistema, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni), in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia e nel rispetto dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice Etico.

La Società rispetta e pretende il rispetto della normativa ambientale prevenendo e contrastando tutti i comportamenti atti ad offendere o, anche solo, a mettere in pericolo la salvaguardia dell'ambiente.

È pertanto vietata qualunque condotta, dolosa o colposa, che possa mettere in pericolo o ledere l'ambiente, inteso in tutte le sue espressioni (flora, fauna, acqua, aria, suolo etc.).

La Società ed i Destinatari sono tenuti al tracciamento di ogni attività in ambito ambientale prevista dalle autorizzazioni e dalla normativa vigente in materia, nonché alla corretta tenuta della documentazione prevista *ex lege*.

Nello specifico occorre conformarsi a quanto segue:

*a) gestione e raccolta dei rifiuti*

La società deve classificare e identificare i rifiuti, nonché gestire le operazioni di smaltimento e/o recupero in conformità alla normativa di settore, con particolare riguardo al Testo Unico Ambientale, nonché alle istruzioni operative interne del Sistema di gestione integrato ISO 9001-ISO 50001, con particolare riguardo alla IT. 06.9 *Gestione rifiuti prodotti*.

La Società è tenuta a individuare trasportatori, intermediari e siti di destinazione autorizzati alla gestione del rifiuto così come classificato ed identificato. A tal fine, la Società è tenuta a richiedere, verificare e conservare le autorizzazioni (ed i rinnovi delle medesime) dei trasportatori, destinatari e intermediari di rifiuti.

La Società deve prevedere apposita clausola di rescissione contrattuale in caso di violazione della normativa in materia ambientale da parte del trasportatore/intermediario/destinatario.

All'atto delle operazioni di smaltimento e/o recupero, occorre:

- verificare la targa del mezzo del trasportatore e, se questa non rientra tra quelle iscritte, vietare l'accesso all'interno della Società;
- verificare la corretta compilazione del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR);
- conservare la quarta copia del FIR in apposito archivio (anche telematico) per almeno 5 anni.

La società è tenuta a compilare con dati corretti e veritieri i registri di carico e scarico ed il MUD (Modello Unico di dichiarazione Ambientale) ed a trasmettere quest'ultimo secondo le scadenze normativamente previste.

È vietato:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti;
- porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza dei preventivi titoli abilitativi richiesti dalla norma;
- avvalersi di trasportatori, intermediari, destinatari privi dei necessari titoli abilitativi o con titoli abilitativi scaduti.

*b) certificazioni analisi di rifiuti*

Nel caso in cui si renda necessario procedere alla analisi certificata dei rifiuti, la società deve:

- rivolgersi a un soggetto/ente specializzato;
- trasmettere al soggetto/ente incaricato informazioni veritiere e campioni rappresentativi del rifiuto da sottoporre a certificazione, anche raccolti dal soggetto/ente stesso;
- conservare il certificato delle analisi;
- rispettare quanto previsto dalle procc. 7 (Anticorruzione e Gestione dei Rapporti con le PP.AA. e i Privati) e 10 (Rapporti Consulenziali).

E' vietato:

- indurre il soggetto/ente incaricato a falsificare gli esiti delle analisi dietro promessa di denaro e/o altra utilità;
- falsificare gli esiti delle analisi;
- consegnare e/o trasmettere certificati difformi rispetto a quelli rilasciati dal soggetto/ente incaricato delle analisi ovvero comunicare informazioni false circa gli esiti delle analisi.

*c) spedizione di rifiuti transfrontaliera*

Nel caso di spedizione di rifiuti transfrontaliera, occorre:

- rispettare le norme nazionali, dell'UE ed internazionali in materia di recupero e smaltimento rifiuti;
- effettuare, ove richiesto, la notifica alle competenti autorità ed ottenerne il consenso;;
- compilare il documento di accompagnamento;
- indirizzarla ad un impianto debitamente autorizzato.

La società è tenuta a predisporre un apposito fascicolo (anche telematico) contenente tutta la documentazione inerente la spedizione transfrontaliera (ad esempio, analisi, prova della notifica alle competenti autorità, prova del consenso delle competenti autorità, documento di accompagnamento, impianto destinatario e relativa autorizzazione).

*d) rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi*

Nel caso in cui si sia resa responsabile di abbandono di rifiuti, è fatto obbligo di:

- adempiere alle prescrizioni impartite dal Comune con ordinanza e/o dagli Enti di controllo previsti *ex lege*;

- rimuovere, recuperare e smaltire i rifiuti secondo apposito piano, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi,
- darne comunicazione all'OdV nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1) del MOG231.

Nel caso in cui si sia resa responsabile di inquinamento ambientale, è fatto obbligo di:

- provvedere alla comunicazione agli Enti di controllo ai sensi dell'art. 304, comma 2, D.Lgs. 152/2006;
- eseguire gli interventi di messa in sicurezza di emergenza secondo quanto normativamente previsto nella parte IV, Titolo V del D. lgs. 152/2006 (all.3.);

provvedere alla bonifica dei luoghi in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 242 ss. D.lgs. 152/2006. Nei casi di rimozione, recupero, smaltimento rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi di cui sopra, è fatto obbligo di darne comunicazione all'OdV nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1) del MOG231.

La società è tenuta a predisporre un apposito archivio (anche telematico) delle attività di cui ai punti che precedono.

*e) emissioni in atmosfera*

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, la Società non produce emissioni in atmosfera di tipo tecnologico, ma esclusivamente emissioni dei fumi di combustione derivanti dagli impianti di climatizzazione degli ambienti di lavoro.

La società si dota di un sistema di autocontrollo delle emissioni mediante un piano di campionamento periodico.

*f) specie animali e vegetali selvatiche protette e habitat all'interno di un sito protetto*

Nel caso in cui la società si trovi ad operare all'interno di un sito protetto è tenuta a predisporre un apposito archivio (anche telematico) contenente tutta la relativa documentazione (ad esempio, verbali dei competenti Enti di controllo e verbali interni delle attività compiute presso il sito protetto) e ad ottemperare alle prescrizioni della P.A. competente.


*g) acque reflue industriali*

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, la Società non produce acque reflue industriali tali da richiedere l'autorizzazione prevista per gli scarichi idrici.

## 6. Disposizioni finali

Tutti i Destinatari hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto della presente procedura.

Fermo quanto previsto dalla procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Proc. 1), ciascun Destinatario è tenuto a comunicare/segnalare tempestivamente all'OdV ogni anomalia/violazione di

	22.06.2022	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
	REV. 2021-2022/00	Pag. 6 di 6	PARTE SPECIALE PROCEDURA 2.11 <b>TUTELA DELL'AMBIENTE</b>

quanto previsto dalla presente procedura a mezzo degli appositi canali previsti nella Procedura di Gestione dei Rapporti con l'OdV (proc. 1).

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione e segnalazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.